

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 10 aprile 2025

In data 10 aprile 2025, alle ore 18,30, si è riunita presso la sede sociale in Sannicandro Garganico Vico IV Corso Umberto n. 12 l'Assemblea dell'Associazione Coro Polifonico Stefano Manduzio sul seguente unico punto all'ordine del giorno:

- Modifica Statuto dell'Associazione a seguito di formale richiesta di integrazioni da parte dell'Ufficio RUNTS – Sede di Foggia;

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Maria Gelsomina Sfirra che, constatato che sono presenti n. ventitre soci su ventotto

dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita

e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il sig. Gaetano Borrello

Il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno e sottoporre le deliberazioni in merito al voto dell'Assemblea.

- A seguito dell'istanza di iscrizione – Pratica n. 1746010 – Protocollo n. 0141573 del 18/03/2025 - nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore nella sezione Associazioni di Promozione Sociale, l'Ufficio RUNTS di Foggia ha rilevato alcune motivazioni ostative, formalizzate con nota n. 0155937/2025 del 25/03/2025. I rilievi si sono focalizzati in particolare sugli articoli 18 e 19 dello Statuto dell'Associazione:
 - l'art. 18, in quanto *“si lascia intendere che i membri da sostituire siano scelti dal Consiglio direttivo, prevedendo, di fatto, la cooptazione”* istituito sul quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota 1844 del 30/11/2021 ha espresso parere contrario in ordine alla sua applicabilità alle Associazioni del Terzo settore;
 - l'art. 19, che prevede che *“il Direttore artistico è membro di diritto del Consiglio Direttivo”*, ponendosi in contrasto con l'art. 25 del Dlgs 117/2017, in quanto è compito esclusivo dell'Assemblea procedere alla nomina di **tutti i componenti dell'organo direttivo**.

Quanto innanzi premesso, si propone all'approvazione dell'Assemblea la modifica dello Statuto dell'Associazione nel modo seguente:

- a) **Art. 18.** In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per eleggere i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
- b) **Art. 19.** Il Direttore Artistico è competente esclusivo della direzione artistica e musicale dell'Associazione. In particolare il Direttore Artistico:
 - stabilisce l'ammissione o l'esclusione dei coristi per le esibizioni;
 - fissa la frequenza e la durata delle prove del Coro;
 - sceglie il repertorio da eseguire in ogni manifestazione;
 - promuove ogni attività idonea a perseguire gli scopi istituzionali dell'Associazione.

Data pertanto lettura degli articoli 18 e 19 dello Statuto così come modificati, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione del nuovo Statuto nella sua integrità, mediante votazione palese (per alzata di mano).

L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,45.

Il Presidente
Mario Giammarota

Il segretario verbalizzante
[Signature]

14 APR 2025
Registrato a San Severo il _____
al n. 323 serie 3
imposta € ESCN 15 D. leg. 17/2017
tributi speciali € _____



L'addetto allo sportello F/O (*)
Bonifacio VINCITORIO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Michele GAMMAROTA

[Large signature]

ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO STEFANO MANDUZIO A.P.S.

STATUTO

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Sannicandro Garganico in Vico IV Corso Umberto n. 12, quale Ente del Terzo Settore, l'**ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO STEFANO MANDUZIO A.P.S.** (di seguito Associazione) in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta. L'acronimo A.P.S. o APS e la locuzione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale istituito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Finalità e attività

Art. 2. L'associazione, democratica, laica e apolitica, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, lettera i) del Dlgs 117 del 3 luglio 2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al c.1 lett. i del citato articolo.

In particolare, l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- I. Si propone come luogo di incontro e aggregazione in virtù della passione per la musica e del canto corale;
- II. Promuove la crescita della cultura musicale e artistica dei propri soci;
- III. Si propone di ampliare la conoscenza della cultura musicale dei cittadini, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni;
- IV. Si propone di trasmettere, attraverso scambi e contatti con educatori e insegnanti, l'amore per la cultura musicale come un bene per la persona e un valore sociale;
- V. Promuove, organizza e gestisce eventi musicali.

Le attività attraverso le quali si realizzano gli scopi sociali si concretizzano prevalentemente in:

- a) Organizzazione ed esecuzione di concerti e manifestazioni musicali, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e scuole;
- b) recupero e divulgazione del patrimonio culturale della musica polifonica ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, potendo stipulare a tale scopo convenzioni con enti pubblici o privati;
- c) corsi di apprendimento in ambito corale.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'opera dei propri associati.

L'Associazione può inoltre realizzare raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Art. 3. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci



Art. 4. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono lo spirito e gli ideali e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio, sentito il parere del Direttore Artistico in ordine all'idoneità artistica e musicale, deciderà a maggioranza di 2/3 sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. L'eventuale rigetto dell'ammissione è comunicata all'interessato, con la relativa motivazione, da parte del Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea nei termini e con le modalità previste dall'art. 6 ultimo comma del presente Statuto.

Diritti e doveri dei soci

Art. 5. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nella misura e nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 6. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso può fare ricorso entro 30 giorni all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 30 giorni dal ricorso medesimo.

Volontarietà del rapporto associativo

Art. 7. Gli associati svolgono per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

All'associato possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello

svolgimento delle loro funzioni.

Gli associati che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi e sono iscritti in un apposito registro.

Soci onorari

Art. 8. Possono altresì essere associati onorari le persone fisiche o giuridiche, gli enti e le istituzioni che, con il loro sostegno ideale e/o economico, o in virtù di meriti riconosciuti in campo musicale o artistico, abbiano contribuito all'affermazione e al potenziamento dell'Associazione.

L'attribuzione del titolo di associato onorario è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza prevista dall'art. 12 dello Statuto.

Organi dell'Associazione

Art. 9. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

L'Assemblea degli Associati

Art. 10. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un solo voto. E' prevista la facoltà di delega scritta, per un massimo di tre deleghe conferibili a ciascun associato partecipante.

L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine

del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere anziano;

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- Su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 11. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- procede eventualmente, ove previsto, all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 6;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla



sua competenza.

Art. 12. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 13. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra gli associati.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui

deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;



- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 18. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Presidente convoca l'Assemblea per eleggere i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri decadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Direttore Artistico

Art. 19. Il Direttore Artistico è competente esclusivo della direzione artistica e musicale dell'Associazione. In particolare il Direttore Artistico:

- stabilisce l'ammissione o l'esclusione dei coristi per le esibizioni;
- fissa la frequenza e la durata delle prove del Coro;
- sceglie il repertorio da eseguire in ogni manifestazione;
- promuove ogni attività idonea a perseguire gli scopi istituzionali dell'Associazione.

Il Presidente

Art. 20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere

Art. 21. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il

bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 22. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 23. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.



I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 24. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 25. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento

delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 300.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 26. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 27. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 28. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.



È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 29. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 30. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 13, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto,

previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 32. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e alle loro eventuali modifiche e/o integrazioni.